



Ministero dell'Istruzione
Istituto Comprensivo di Viguzzolo

Via Marconi, 62 - 15058 Viguzzolo (AL)

Codice Fiscale 85004050069 - Cod. Meccanografico ALIC81200R

Tel. 0131 898035 E-mail: alic81200r@istruzione.it PEC: alic81200r@pec.istruzione.it

<https://www.comprensivoviguzzolo.edu.it>



Ai genitori degli alunni
all personale docente
al personale ATA
IC Viguzzolo

Oggetto: Estensione della tutela assicurativa degli studenti e del personale del sistema nazionale di istruzione e formazione. Articolo 18 del decreto-legge 4 maggio 2023 n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85. Circolare INAIL n. 45 del 26 ottobre 2023.

Gentili genitori, gentile personale docente e personale ATA,

con la circolare in oggetto l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro ha precisato la portata dell'articolo 18 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85.

Questa norma ha disposto, per il solo anno scolastico 2023-2024, l'estensione della tutela assicurativa Inail allo svolgimento delle attività di insegnamento-apprendimento per gli studenti e il personale scolastico delle scuole del sistema nazionale di istruzione. L'estensione della tutela Inail riguarda pertanto il personale e gli studenti di tutte le scuole e gli istituti di istruzione, superando temporaneamente alcuni limiti imposti dal testo unico (TU) approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

Coperture assicurative previste dal TU:

Per i docenti il TU, stabilisce con gli articoli 1 e 4 i requisiti oggettivi e soggettivi in presenza dei quali opera l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per i docenti delle scuole o istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado, anche privati.

In particolare, l'assicurazione trova applicazione in caso di:

- 1) uso non occasionale di macchine elettriche o elettroniche o svolgimento di attività lavorativa in via non occasionale in un ambiente organizzato in cui sono presenti macchine elettriche o elettroniche;
- 2) svolgimento di esperienze tecnico-scientifiche, esercitazioni pratiche e esercitazioni di lavoro. Sono considerate esercitazioni pratiche le esercitazioni di scienze motorie e sportive, di alfabetizzazione informatica e di lingua straniera svolte con macchine elettriche, l'attività di sostegno e di assistenza agli alunni, di accompagnamento nei viaggi di istruzione o comunque viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo, organizzati dalle scuole nell'ambito dell'offerta formativa. Sono ricompresi nella copertura assicurativa gli insegnanti della scuola dell'infanzia che svolgono attività assimilabili alle esercitazioni pratiche.

La tutela assicurativa dei docenti, al pari degli altri lavoratori dipendenti assicurati all'Inail, opera per gli eventi lesivi occorsi per finalità lavorative.

Per gli alunni la copertura assicurativa Inail, così come disciplinata dal testo unico, è prevista a partire dalla scuola primaria e trova applicazione esclusivamente per gli eventi lesivi accaduti



durante lo svolgimento di esperienze tecnico-scientifiche, esperienze di lavoro, esercitazioni pratiche, incluse le prove d'esame.

Sono considerate esercitazioni pratiche le esercitazioni di scienze motorie e sportive, di alfabetizzazione informatica e di lingua straniera svolte con macchine elettriche, i viaggi di istruzione organizzati dalle scuole nell'ambito dell'offerta formativa.

Sono esclusi gli infortuni in itinere.

Tutela assicurativa in base all'art.18 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48:

L'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, dispone che esclusivamente per l'anno scolastico e 2023-2024, l'obbligo di assicurazione di cui all'articolo 1, terzo comma, del TU si applica anche allo svolgimento delle attività di insegnamento-apprendimento nell'ambito del sistema nazionale di istruzione e formazione. Per quanto riguarda le istituzioni scolastiche statali del I ciclo sono compresi nell'assicurazione le seguenti categorie:

- A. il personale scolastico;
- B. gli esperti esterni comunque impiegati nelle attività di docenza;
- C. gli alunni, limitatamente agli eventi verificatisi all'interno dei luoghi di svolgimento delle attività didattiche o laboratoriali, e loro pertinenze, o comunque avvenuti nell'ambito delle attività inserite nel Piano triennale dell'offerta formativa.

Per effetto della suddetta disposizione, **tutte le attività di insegnamento e apprendimento** rientrano tra le attività protette previste dall'articolo 1 del TU.

L'estensione della tutela opera per gli eventi infortunistici occorsi e le malattie professionali manifestatesi durante l'anno scolastico 2023-2024.

Effetti per personale interno ed esperti esterni

I soggetti indicati sopra ai punti A e B sono pertanto assicurati per gli infortuni sul lavoro occorsi e le malattie professionali manifestatesi nell'ambito dei luoghi di svolgimento delle attività didattiche e laboratoriali e loro pertinenze, nonché durante tutte le attività, sia interne che esterne (es. viaggi di istruzione, visite e uscite didattiche, missioni), senza limiti di orario, **organizzate e autorizzate** dalle istituzioni scolastiche, comprese quelle complementari, preliminari e accessorie all'attività d'insegnamento.

Effetti per gli alunni

Per quanto riguarda gli alunni sono assicurati anche quelli della scuola dell'infanzia, finora esclusi dalla tutela.

La tutela Inail opera per tutti gli eventi lesivi (infortuni e malattie professionali) riconducibili ai luoghi di svolgimento dell'attività assicurata e loro pertinenze (per esempio, urti contro suppellettili, infissi, e altri incidenti analoghi accaduti nei locali scolastici, scivolamenti o cadute sul pavimento, dalle scale, nei bagni, nel cortile, ecc.).

Sono incluse tutte le attività organizzate e autorizzate dalla scuola, quali per esempio le attività di mensa, le attività ricreative, le uscite didattiche, i viaggi d'istruzione, le visite guidate, le attività ludico sportive (giochi della gioventù, ...).

Sono esclusi dalla copertura assicurativa solo gli infortuni in itinere.



Prestazioni assicurative

In caso di infortunio sul lavoro e malattia professionale l'Inail eroga prestazioni economiche, sanitarie, socio-sanitarie e integrative.

- 1) prestazioni economiche¹: l'indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta; l'indennizzo del danno biologico in capitale per menomazioni integrità psicofisica pari o superiori al 6%; rendita per menomazioni di grado superiore al 16%; rendita ai superstiti; assegno una tantum in caso di morte; assegno per l'assistenza personale continuativa; rimborso spese per farmaci; rimborso viaggio e soggiorno per cure termali e soggiorni climatici;
- 2) prestazioni sanitarie e socio-sanitarie: prime cure ambulatoriali; cure integrative riabilitative; assistenza protesica con fornitura di protesi, ortesi e ausili; accertamenti medico-legali; prestazioni riabilitative; interventi di sostegno per il reinserimento nella vita di relazione; dispositivi e interventi per il recupero dell'autonomia (superamento e abbattimento di barriere architettoniche, installazione di dispositivi domotici, fornitura di comandi speciali e adattamenti di veicoli);
- 3) prestazioni integrative: assegno di incollocabilità (erogato per impossibilità di collocazione in qualunque settore lavorativo); erogazione integrativa di fine anno ai grandi invalidi.

Esonero dalla responsabilità civile per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali

L'assicurazione Inail esonera le istituzioni scolastiche e formative dalla responsabilità civile per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali occorsi ai soggetti assicurati, nei limiti di quanto previsto dagli articoli 10 e 11 del TU.

L'assicurazione non copre la responsabilità civile verso terzi.

Viguzzolo, 2 novembre 2023

Il Dirigente Scolastico

Prof. Marzio Rivera

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2, D.L.gs n.39/93

¹ Ai docenti di scuole e istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado statali non è erogata l'indennità giornaliera per l'inabilità temporanea in quanto il datore di lavoro provvede direttamente all'erogazione del trattamento economico spettante.

L'indennità per inabilità temporanea assoluta non è erogata nemmeno agli alunni, in quanto la stessa ha natura sostitutiva della retribuzione corrisposta dal datore di lavoro all'assicurato infortunato.